



Corporate Tax and Legal firm

Informativa n. 11/2013

Sommario

Premessa	2
Se la fattura è incompleta non si detrae l'IVA	2
Tributi in 120 rate solo se il piano è sostenibile	2
Comunicazione del "titolare effettivo" al Registro delle Imprese al vaglio della Legge di Stabilità	3
Abolizione totale o parziale della seconda rata IMU 2013 a seconda dei comuni	3
Nuovi esoneri per il modulo RW	5

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

Premessa

La presente informativa riporta le novità fiscali e societarie più rilevanti del mese di novembre appena trascorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Se la fattura è incompleta non si detrae l’IVA

La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza dell’8 maggio 2013, causa C-271/12, ha stabilito che l’amministrazione fiscale può contestare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso in cui la fattura d’acquisto sia incompleta.

Si precisa tuttavia che un soggetto passivo IVA ha comunque diritto alla detrazione dell’imposta laddove le fatture ricevute abbiano tutti i requisiti previsti dalla legge e, in particolare, quelli necessari per l’identificazione del soggetto che le ha emesse (numero d’identificazione fiscale del fornitore) e della natura delle operazioni effettuate¹. In presenza di dette condizioni, l’Amministrazione Fiscale non può imporre condizioni supplementari che possano avere l’effetto di vanificare la detrazione dell’imposta assolta a monte.

* * *

Tributi in 120 rate solo se il piano è sostenibile

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 novembre 2013, n. 262, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di attuazione delle disposizioni del c.d. “Decreto Fare”².

Nel citato Decreto si definisce “piano ordinario” il piano di rateazione della durata massima di 72 rate e “piano straordinario” quello della durata massima di 120 rate. Entrambi i piani di dilazione possono prevedere una proroga, c.d. “ordinaria” se si chiedono ulteriori 72 rate e c.d. “straordinaria” se si chiedono ulteriori 120 rate.

Il citato Decreto prevede la possibilità di intersecare le due tipologie di piani di rateazione all’atto della richiesta di proroga, cosicché una volta ottenuto un piano di rateazione (ordinario o straordinario), la proroga può essere indifferentemente ordinaria o straordinaria.

Il piano di rateazione straordinario (massimo in 120 rate) può tuttavia essere accolto solo in presenza dei seguenti presupposti:

- la comprovata e grave situazione di difficoltà ad adempiere legata alla congiuntura economica;
- la circostanza che tale difficoltà non sia imputabile alla responsabilità del debitore;
- l’accertata impossibilità del debitore di eseguire il pagamento del debito tributario con un piano ordinario;

¹ Cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee 22 dicembre 2010, causa C-438/09.

² D.L. n. 69/2013, conv. L. n. 98/2013.

- la solvibilità dello stesso debitore, valutata in base al piano di rateazione concedibile.

* * *

Comunicazione del “titolare effettivo” al Registro delle Imprese al vaglio della Legge di Stabilità

Tutte le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate all’iscrizione nel Registro delle Imprese, potrebbero dover individuare il proprio “titolare effettivo” e comunicarlo al medesimo Registro, per il tramite del rappresentante legale, ai fini dell’iscrizione in apposita sezione. Nella Legge di Stabilità, infatti, potrebbero essere inserito anche questo obbligo antiriciclaggio.

Il tema è ancora una volta quello dell’individuazione del titolare effettivo, quale soggetto “problematico” ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 231/2007, l’obbligo di adeguata verifica della clientela si sostanzia anche nell’identificazione e nella verifica dell’identità del titolare effettivo³.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 21 del medesimo Decreto, se fosse introdotto, comporterebbe per le imprese dotate di personalità giuridica, soggette all’iscrizione al Registro delle Imprese, l’obbligo di:

- individuare il titolare effettivo;
- detenere informazioni accurate e aggiornate sul medesimo;
- darne comunicazione al Registro delle Imprese, per il tramite del loro legale rappresentante, per via telematica e libera da imposta di bollo, ai fini dell’iscrizione in apposita sezione.

In tal caso si renderebbero necessari, ai fini della corretta applicazione, ulteriori specifiche da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

* * *

Abolizione totale o parziale della seconda rata IMU 2013 a seconda dei comuni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 l’atteso D.L. 30 novembre 2013, n. 133, – c.d. “decreto IMU” - che contiene le novità concernenti il versamento del saldo per l’anno 2013 dell’imposta municipale propria.

Il testo del Decreto, con alcune modifiche rispetto alle bozze circolate nei giorni precedenti, stabilisce che per il solo anno 2013 la seconda rata dell’IMU non è dovuta “parzialmente” in relazione ad alcune tipologie di immobili.

In primo luogo, per l’anno 2013, il comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 133/2013 sancisce che la seconda rata IMU non è dovuta (totalmente o parzialmente) per i seguenti immobili:

- l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di maggior pregio classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

³ In base alle indicazioni fornite dall’art. 2 dell’allegato tecnico del D.Lgs. n. 231/2007.

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- l'ex casa coniugale assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale che posseggono i requisiti contenuti nel comma 3-bis dell'art. 9 del D.L. n. 557/93 (conv. L. n. 133/94).

Si noti fin d'ora che, rispetto alla norma contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.L. 102/2013⁴, che aveva eliminato la prima rata dell'IMU 2013 per alcune tipologie di immobili, non sono più contemplati dal D.L. n. 133/2013 i terreni agricoli posseduti da altri soggetti che non siano coltivatori diretti o IAP ed i fabbricati rurali ad uso abitativo (eccetto quelli adibiti ad abitazione principale, che rientrano tra quelli che possono beneficiare della norma agevolativa).

Potranno beneficiare, altresì, della disposizione di favore contenuta nel citato comma 1, dell'art. 1, gli immobili assimilati, ai fini dell'IMU, all'abitazione principale.

In particolare, si tratta dell'equiparazione che può essere deliberata dai Comuni con riferimento:

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
- all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- all'unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Ebbene, tutte le fattispecie di immobili contemplate dal menzionato comma (compresi quelli assimilati dai Comuni all'abitazione principale) potranno beneficiare dell'abolizione, totale oppure parziale, della seconda rata dell'IMU 2013.

⁴ Conv. L. n. 124/2013.

Nuovi esoneri per il modulo RW

A seguito delle novità introdotte dalla L. n. 97/2013 in merito alla compilazione del modulo RW, gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Sulla base del tenore letterale della norma pare che non sia più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi attraverso intermediari residenti, essendo stabilito che l'esclusione da monitoraggio è subordinato anche all'applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi.

Pertanto, in presenza di ritenuta o di imposta sostitutiva, l'esonero sembra ora previsto:

- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
- per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari.

Ad ogni modo, tali cause di esonero potrebbero riguardare una platea più ampia di contribuenti considerando un'altra disposizione contenuta nella citata L. n. 97/2013 che amplia le fattispecie di redditi esteri che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

Infatti, secondo il nuovo comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 167/90, i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti ai quali le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.

L'applicazione della ritenuta a più fattispecie, quindi, potrebbe esonerare i contribuenti dagli adempimenti relativi al modulo RW.

La norma prevede che la ritenuta trova altresì applicazione, con aliquota del 20% e a titolo di acconto, per i redditi di capitale⁵ derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, e per gli altri redditi di capitale indicati nel comma 1, lettera c), d) ed h) del citato art. 44.

Per i redditi diversi indicati nell'art. 67 del TUIR, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie sopra citate, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti dovranno applicare, inoltre, una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20% sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite.

⁵ Indicati nell'art. 44, comma 1, lett. a) del TUIR.

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory restano a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta
